

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 498/2007 della Commissione

del 26 marzo 2007

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») sostituisce i regolamenti n. 1263/1999 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 2792/1999 <sup>(3)</sup> del Consiglio per tener conto dei più recenti sviluppi nel settore della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne. È pertanto opportuno stabilire nuove disposizioni di applicazione del regolamento di base.

(2) È necessario adottare modalità di applicazione per la presentazione dei programmi operativi. Al fine di agevolare la stesura dei programmi operativi nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 20 del regolamento di base.

(3) Per quanto riguarda il sostegno alle misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria, è opportuno che gli Stati membri indichino nei loro programmi operativi i metodi per il calcolo dei premi.

(4) Occorre specificare le condizioni relative alla possibilità prevista all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base per quanto riguarda il conseguimento della riduzione di potenza del motore da parte di un gruppo di navi.

(5) È opportuno definire alcuni termini utilizzati con speciale riferimento all'acquacoltura e alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in modo da garantire una comprensione uniforme degli stessi.

(6) Per quanto riguarda il sostegno agli investimenti produttivi nell'acquacoltura e agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, è opportuno che gli Stati membri specifichino nei loro programmi operativi i mezzi con cui garantiranno la priorità alle microimprese e alle piccole imprese.

(7) Con riguardo alle misure veterinarie si devono precisare le condizioni atte ad assicurare il rispetto della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti <sup>(4)</sup>, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

(8) Occorre definire le spese ammissibili al sostegno con riguardo alle misure di interesse comune.

(9) È necessario stabilire le condizioni per la selezione delle zone di pesca di cui all'articolo 43 del regolamento di base.

<sup>(1)</sup> GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54.

<sup>(3)</sup> GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

- (10) Occorre che i partenariati pubblico-privato sovvenzionati a norma dell'articolo 45 del regolamento di base soddisfino determinate condizioni.
- (11) Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, è opportuno rendere trasparenti le procedure per la selezione dei gruppi affinché le strategie di sviluppo locale selezionate ai fini del finanziamento siano appropriate e di grande qualità.
- (12) È necessario definire criteri comuni a più misure. In particolare, affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili.
- (13) Allo scopo di garantire un'ampia diffusione a tutte le parti interessate delle informazioni relative alle possibilità di finanziamento nonché a fini di trasparenza, occorre definire, tenendo conto del principio di proporzionalità, il contenuto minimo delle misure informative necessarie per rendere note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri tramite il Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP»), incluso l'obbligo di pubblicare le procedure che un potenziale beneficiario deve seguire per presentare una domanda di finanziamento e i criteri di selezione che verranno applicati.
- (14) Per migliorare la trasparenza in relazione all'intervento del FEP è opportuno che l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico assegnato alle operazioni siano pubblicati ogni anno dagli Stati membri per via elettronica o in altre forme. Rendendo queste informazioni accessibili al pubblico si mira a rafforzare la trasparenza dell'azione comunitaria nel settore dello sviluppo della pesca, delle zone di pesca e della pesca nelle acque interne, a promuovere una solida gestione finanziaria dei fondi pubblici utilizzati, in particolare a migliorare il controllo del denaro pubblico impiegato, e infine a evitare distorsioni della concorrenza fra i beneficiari delle misure del FEP. Considerata l'importanza fondamentale degli obiettivi perseguiti, è giustificato prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del requisito di protezione dei dati personali, in quanto tale pubblicazione non va oltre quanto è doveroso in una società democratica e necessario per la prevenzione delle irregolarità.
- (15) Al fine di assicurare una migliore attuazione delle misure di informazione e di consentire uno scambio di informazioni più proficuo fra gli Stati membri e la Commissione sulle strategie di informazione e pubblicità e i relativi risultati, occorre designare referenti responsabili delle misure di informazione e pubblicità.
- (16) Sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 2000-2006 è necessario precisare le condizioni che gli strumenti di ingegneria finanziaria devono soddisfare per beneficiare del finanziamento nell'ambito di un programma operativo.
- (17) Considerato l'articolo 59 del regolamento di base e alla luce dell'esperienza acquisita è necessario determinare gli obblighi delle autorità di gestione con riguardo ai beneficiari nella fase preliminare alla selezione e all'approvazione delle operazioni da finanziare, con riguardo agli aspetti su cui devono vertere le verifiche delle spese dichiarate dal beneficiario, comprese le verifiche amministrative delle domande di rimborso, e le verifiche sul posto di singole operazioni e con riguardo alle condizioni da rispettare quando le verifiche sul posto sono effettuate sulla base di un campione.
- (18) È inoltre necessario precisare in modo dettagliato le informazioni che devono figurare nei documenti contabili delle operazioni e le informazioni da conservare quali dati relativi all'attuazione che le autorità di gestione devono registrare, conservare e presentare alla Commissione, qualora essa ne faccia richiesta.
- (19) Per consentire una verifica appropriata delle spese effettuate nell'ambito dei programmi operativi è necessario definire i criteri cui una pista di controllo deve attenersi per essere considerata adeguata.
- (20) La verifica delle operazioni è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità di audit. Per assicurare che tali verifiche contabili siano di portata e di efficacia adeguate e che siano condotte secondo le stesse norme in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire le condizioni che esse devono soddisfare.
- (21) Per quanto riguarda il campionamento delle operazioni da controllare, l'esperienza ha dimostrato che occorre definire le norme che l'autorità di audit deve rispettare nel definire o approvare il metodo di campionamento, compresi alcuni criteri tecnici da applicare nel caso di un campione statistico casuale e i fattori di cui tener conto per un campione supplementare.
- (22) Allo scopo di semplificare e armonizzare le norme relative all'elaborazione e alla presentazione della strategia di audit, della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura, di cui l'autorità di audit è responsabile a norma dell'articolo 61 del regolamento di base, è necessario stabilire norme dettagliate sul contenuto di questi documenti e specificare la natura e la qualità delle informazioni su cui essi si fondano.

- (23) Per assicurare un'efficace applicazione dell'articolo 87 del regolamento di base con riguardo alla disponibilità dei documenti e al diritto della Corte dei conti e della Commissione di avere accesso a tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, l'autorità di gestione deve garantire che le informazioni concernenti l'identità e l'ubicazione degli organismi presso cui sono conservati i documenti giustificativi siano facilmente accessibili e che tali documenti siano forniti tempestivamente a un elenco minimo di persone e organismi. Allo stesso scopo è necessario determinare quali supporti possono essere considerati comunemente accettati al fine di conservare detti documenti. È pertanto opportuno che le autorità nazionali stabiliscano le procedure atte a garantire la conformità dei documenti conservati con gli originali, ove pertinente, e la loro affidabilità a fini di audit.
- (24) Per armonizzare le norme di certificazione delle spese e di redazione delle domande di pagamento occorre precisare il contenuto di tali certificazioni e di tali domande nonché la natura e la qualità delle informazioni su cui esse si basano. A norma dell'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, occorre definire le procedure dettagliate per tenere la contabilità degli importi recuperabili e degli importi revocati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione e per informare di conseguenza la Commissione.
- (25) L'articolo 71 del regolamento di base prevede che, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione del programma operativo, gli Stati membri trasmettano alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e una relazione che espone i risultati di una valutazione della creazione dei sistemi ed esprime un parere in merito alla conformità di questi ultimi con le disposizioni di detto regolamento in materia di sistemi di gestione e di controllo. Poiché tali documenti costituiscono alcuni degli elementi principali su cui la Commissione si basa, nell'ambito della gestione concorrente del bilancio comunitario, per accertarsi che il contributo finanziario di cui trattasi sia utilizzato dagli Stati membri conformemente alle norme e ai principi applicabili necessari per proteggere gli interessi finanziari della Comunità, è necessario precisare le informazioni che tali documenti devono contenere e la base per la valutazione e il parere.
- (26) A norma dell'articolo 57 del regolamento di base, le misure di audit devono essere proporzionate all'importo totale della spesa pubblica destinato al programma operativo in questione. Ove la spesa pubblica assegnata al programma operativo sia limitata, è opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di ricorrere maggiormente agli organismi e alle norme nazionali per lo svolgimento di alcune funzioni correlate alle modalità di controllo e di audit e che la Commissione specifichi pertanto quali sono le verifiche, gli audit delle operazioni e gli obblighi che possono essere eseguiti secondo le norme nazionali e dagli organismi nazionali. In tale contesto occorre inoltre che la Commissione differenzi i mezzi con cui gli Stati membri devono svolgere le funzioni di certificazione delle spese e di verifica dei sistemi di gestione di controllo e stabilisca le condizioni alle quali essa possa limitare i propri audit e basarsi sulle garanzie fornite dagli organismi nazionali.
- (27) Nell'ambito dei loro obblighi in materia di gestione e di controllo spetta agli Stati membri notificare e sorvegliare le irregolarità. Disposizioni dettagliate in merito al rispetto di tale obbligo sono fissate nel regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore <sup>(1)</sup>. A fini di chiarezza e semplificazione è necessario inserire tali disposizioni nel presente regolamento.
- (28) Occorre prevedere che la Commissione rimborsi le spese giudiziarie qualora essa chieda a uno Stato membro di avviare o portare avanti azioni giudiziarie al fine di recuperare importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità e che riceva le informazioni che le consentano di decidere in merito all'imputazione della perdita dovuta a importi irrecuperabili ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base. Si devono inoltre prevedere contatti periodici fra la Commissione e gli Stati membri concernenti le irregolarità, l'utilizzo delle informazioni fornite per l'effettuazione di analisi dei rischi e la redazione di relazioni nonché la trasmissione di informazioni ai comitati competenti.
- (29) Allo scopo di limitare l'onere amministrativo imposto dal sistema di comunicazione mantenendo al tempo stesso il necessario livello di informazione, non deve sussistere per gli Stati membri l'obbligo di riferire irregolarità relative a importi inferiori a una determinata soglia, fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, tranne qualora la Commissione lo richieda espressamente.
- (30) Il ricorso a mezzi elettronici per lo scambio delle informazioni e dei dati finanziari consente una semplificazione delle procedure, un potenziamento dell'efficienza e della trasparenza e un risparmio di tempo. Per sfruttare pienamente questi vantaggi, senza compromettere la sicurezza degli scambi, è opportuno realizzare un sistema informatico comune e stabilire l'elenco dei documenti di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri. Occorre pertanto precisare il formato che ciascun documento deve avere e fornire una descrizione dettagliata delle informazioni che tali documenti devono contenere. Per gli stessi motivi è necessario precisare le modalità di funzionamento di tale sistema informatico con riguardo all'individuazione della parte responsabile del carico dei documenti e degli eventuali aggiornamenti.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2035/2005 (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 8).

(31) Alla luce della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche <sup>(1)</sup>, e in considerazione del livello di sicurezza e di riservatezza richiesto per la gestione finanziaria dell'intervento del FEP, delle conoscenze più avanzate e dell'analisi dei costi e benefici, è necessario prevedere l'utilizzo della firma elettronica.

(32) Per assicurare il rapido sviluppo e il funzionamento adeguato del sistema informatico comune, è opportuno che il costo della sua elaborazione sia a carico del bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base e che i costi dell'interfaccia con i sistemi informatici nazionali, regionali e locali siano ammissibili a un contributo finanziario del FEP ai sensi dell'articolo 46 di detto regolamento.

(33) Alla luce della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>, e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>, è necessario prevedere, con riguardo alle misure di informazione e pubblicità e al lavoro di audit di cui al presente regolamento, che la Commissione e gli Stati membri impediscano qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali e precisare a quali fini la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati.

(34) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura <sup>(4)</sup>, il regolamento (CE) n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, relativo alle modalità di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e dell'acquacoltura <sup>(5)</sup>, e il regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, relativo alle modalità di esecuzione delle azioni definite dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio <sup>(6)</sup>.

(35) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per la pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 (di seguito «regolamento di base») per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) struttura e trasmissione dei programmi operativi;
- b) misure nel settore della pesca;
- c) valutazione dei programmi operativi;
- d) informazione e pubblicità;
- e) strumenti di ingegneria finanziaria;
- f) gestione, sorveglianza e controllo;
- g) irregolarità;
- h) scambio elettronico dei dati;
- i) dati personali.

#### Articolo 2

##### Disposizioni specifiche per taluni programmi operativi

Per i programmi operativi la cui spesa pubblica ammissibile totale non supera 90 milioni di EUR a prezzi 2004, disposizioni specifiche sono previste all'articolo 28, paragrafo 2, e agli articoli 51, 52 e 53.

## CAPO II

### STRUTTURA E TRASMISSIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

#### Articolo 3

##### Struttura e trasmissione dei programmi operativi

1. I contenuti del programma operativo indicati all'articolo 20 del regolamento di base sono stabiliti conformemente all'allegato I, parte A, del presente regolamento e il piano di finanziamento conformemente alla parte B dello stesso allegato.

La valutazione ex ante menzionata all'articolo 48 del regolamento di base è allegata al programma operativo.

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 105 del 3.5.2000, pag. 15. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2438/2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 37).

<sup>(6)</sup> GU L 55 del 24.2.2001, pag. 3.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei loro programmi operativi, che viene aggiornata dopo ogni revisione del programma. Gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica, conformemente all'articolo 65 del presente regolamento, le richieste di revisione dei programmi di cui all'articolo 18 del regolamento di base. Essi presentano alla Commissione le loro richieste di revisione del programma operativo, che incidono sul contributo del Fondo europeo per la pesca (di seguito «FEP») per l'anno in corso, al più tardi entro il 30 settembre dello stesso anno.

### CAPO III

#### ASSI PRIORITARI

##### SEZIONE 1

#### **Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria**

##### Articolo 4

#### **Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca**

1. Dopo l'arresto definitivo delle attività di pesca, la nave interessata è cancellata definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad essa associata è definitivamente annullata.
2. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 23 del regolamento di base.
3. Qualora l'arresto definitivo delle attività di pesca sia conseguito destinando la nave ad attività diverse dalla pesca ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, gli Stati membri adeguano di conseguenza il livello del premio prendendo in considerazione criteri quali il valore di mercato della licenza di pesca associata alla nave e il valore residuo della nave.
4. In caso di perdita della nave nel periodo compreso fra la data della decisione di concessione del premio e la data effettiva dell'arresto definitivo dell'attività di pesca, l'autorità di gestione effettua una rettifica finanziaria per l'importo dell'indennità versata dall'assicurazione.

##### Articolo 5

#### **Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca**

1. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 24 del regolamento di base.

2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di base, per «aiuto finanziario comunitario assegnato al settore» si intende il contributo del FEP al programma operativo dello Stato membro interessato.

##### Articolo 6

#### **Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività**

1. Ai fini dell'articolo 25 del regolamento di base spetta all'autorità di gestione valutare la conformità degli investimenti ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo; essa fornisce alla Commissione, qualora questa ne faccia richiesta, tutta la documentazione pertinente.
2. Le spese totali ammissibili all'aiuto per peschereccio e per l'intero periodo di programmazione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento di base, ad eccezione di quelle previste al paragrafo 6, lettera e), dello stesso articolo, non devono superare l'importo massimo stabilito sulla base di criteri obiettivi, quali quelli elencati all'articolo 23, paragrafo 3, dello stesso regolamento e inseriti nel programma operativo.
3. La riduzione di potenza del motore del 20 % può essere conseguita da un gruppo di navi, secondo quanto disposto all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base, alle seguenti condizioni:
  - a) tutti le navi appartenenti allo stesso gruppo devono essere identificate individualmente;
  - b) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono operare nelle stesse zone di gestione;
  - c) tutte le navi appartenenti allo stesso gruppo devono usare i medesimi attrezzi da pesca principali elencati nell'appendice III, sezione C, del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>;
  - d) uno stesso gruppo non può comprendere più di cinquanta navi.
4. Le uscite di capacità dalla flotta da pesca con aiuti pubblici non sono imputate alla riduzione di potenza del 20 % che può essere conseguita da un gruppo di navi conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. Il contributo finanziario di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera e), del regolamento di base è concesso solo per l'armamento e i lavori di ammodernamento volti a proteggere le catture e gli attrezzi dai predatori selvatici tutelati dalle direttive 79/409/CEE <sup>(2)</sup> e 92/43/CEE <sup>(3)</sup> del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

*Articolo 7***Piccola pesca costiera**

1. Qualora il tasso della partecipazione finanziaria privata sia ridotto a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento di base, il tasso del contributo pubblico viene aumentato di conseguenza. La partecipazione del FEP è calcolata conformemente ai tassi indicati all'articolo 53 del regolamento di base in funzione del conseguente importo del finanziamento pubblico.

2. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo dei premi concessi a norma dell'articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base a favore della piccola pesca costiera.

3. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base, per «prodotti della pesca» si intendono i prodotti provenienti dalle catture di navi che praticano la piccola pesca costiera.

*Articolo 8***Compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria**

1. Il programma operativo specifica i metodi di calcolo della compensazione socioeconomica per la gestione della flotta da pesca comunitaria concessa a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

2. L'aiuto per il prepensionamento previsto all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base è ammissibile al contributo del FEP, anche se è versato ai beneficiari dopo il 31 dicembre 2015, a condizione che l'importo corrispondente sia stato depositato a tale scopo su un conto bloccato prima di tale data.

*SEZIONE 2****Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura****Articolo 9***Ambito dell'intervento nella produzione dell'acquacoltura**

Il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento di base può coprire i costi delle valutazioni previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>.

*Articolo 10***Misure per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura**

1. Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, si applicano le seguenti definizioni:

a) «nuove specie»: specie per le quali la produzione mediante acquacoltura nello Stato membro è scarsa o inesistente e per le quali esistono buone prospettive di mercato;

b) «specie con buone prospettive di mercato»: specie per le quali, secondo la tendenza prevista a medio termine, la domanda sarà probabilmente superiore all'offerta;

c) «normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura»: attività di acquacoltura svolte in conformità della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale;

d) «tradizionali attività dell'acquacoltura»: pratiche consolidate nel tempo, correlate al patrimonio socioculturale di una determinata zona.

2. Gli aiuti di cui all'articolo 29 del regolamento di base possono riguardare le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura. I pescherecci definiti all'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> non sono considerati imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura, anche se sono impiegati esclusivamente in acquacoltura.

3. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento di base, gli aiuti previsti all'articolo 29 dello stesso regolamento possono riguardare investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura.

4. Qualora si avvalgano della possibilità prevista all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, gli Stati membri attuano meccanismi che consentano all'autorità di gestione di conoscere i risultati delle analisi di mercato previsionali sulle specie da acquacoltura.

5. Per quanto riguarda le misure di cui all'articolo 29 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

*Articolo 11***Misure idroambientali**

1. Ove gli aiuti siano concessi ai beneficiari per gli scopi di cui all'articolo 30 del regolamento di base, gli Stati membri si accertano che i beneficiari stessi rispettino gli impegni idroambientali entro tre anni dalla data di approvazione dell'operazione nonché alla conclusione della stessa.

2. Il contributo previsto all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base riguarda unicamente i costi di partecipazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) precedenti l'approvazione del sistema per le singole imprese.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

3. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, per «acquacoltura biologica» si intendono le attività di acquacoltura volte alla produzione di specie acquatiche di allevamento secondo il metodo di produzione biologico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, recanti indicazioni concernenti tale metodo. Fino a quando non siano adottate disposizioni comunitarie dettagliate in materia di produzione, relativamente all'acquacoltura biologica, ivi incluse disposizioni sulla conversione, si applicano le norme nazionali o, in assenza di queste, le norme private in materia di acquacoltura biologica ammesse o riconosciute dagli Stati membri.

4. Gli aiuti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base possono essere concessi solo per determinate restrizioni o requisiti relativi a zone Natura 2000, stabiliti dalle pertinenti misure nazionali in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

5. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di base, per «buone pratiche in acquacoltura» si intende il rispetto della normativa vincolante in materia sanitaria, veterinaria o ambientale, e l'utilizzo di protocolli di produzione che impediscano lo spreco di risorse e l'inquinamento evitabile.

#### Articolo 12

##### Misure veterinarie

1. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base può riguardare:

- a) per le malattie esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, le misure di lotta applicate a norma del capitolo V, sezione 3, della direttiva 2006/88/CE;
- b) per le malattie non esotiche degli animali d'acquacoltura elencate nell'allegato della decisione 90/424/CEE, i programmi di eradicazione elaborati e approvati a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE.

2. L'autorità di gestione del programma operativo decide se contribuire al finanziamento delle misure di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), o del programma di eradicazione di cui al paragrafo 1, lettera b), e adotta le modalità della sua partecipazione finanziaria prima di presentare le misure o il programma secondo le disposizioni della direttiva 90/424/CEE.

3. Se, a norma dell'articolo 24 della decisione 90/424/CEE, la Commissione non approva le misure di controllo o il programma di eradicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il contributo impegnato è immediatamente riversato sul bilancio del programma operativo.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

4. Se l'importo delle spese ammissibili dell'azione approvata dalla Commissione in conformità dell'articolo 24 della decisione 90/424/CEE è inferiore alla somma impegnata dall'autorità di gestione, la differenza così generata può essere riutilizzata dallo Stato membro per il programma operativo.

5. Il contributo di cui all'articolo 32 del regolamento di base non copre le attività di sorveglianza volte a dimostrare l'indennità da una malattia per ottenere il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da malattia, né costi fissi, quali ad esempio i costi dei servizi veterinari ufficiali.

#### Articolo 13

##### Pesca nelle acque interne

1. Ai fini dell'articolo 33 del regolamento di base, per «pescherecci che operano esclusivamente nelle acque interne» si intendono i pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne e che non sono iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

2. Con riguardo agli investimenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 25 del regolamento di base, i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che non utilizzano attrezzi trainati e praticano la pesca nelle acque interne possono fruire dell'aiuto con la stessa intensità prevista per i pescherecci che praticano la piccola pesca costiera menzionati all'articolo 26 dello stesso regolamento.

3. Gli Stati membri determinano nei programmi operativi i mezzi per garantire che gli investimenti finanziati a norma dell'articolo 33 del regolamento di base non pregiudichino l'equilibrio fra la dimensione della flotta e le corrispondenti risorse ittiche disponibili.

#### Articolo 14

##### Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1. Gli investimenti finalizzati all'estrazione, da farine od olio di pesce, di diossina o di altre sostanze nocive alla salute dell'uomo possono beneficiare del contributo del FEP a norma dell'articolo 34 del regolamento di base anche qualora i prodotti finali siano destinati a essere utilizzati e trasformati per scopi diversi dal consumo umano.

2. Per quanto riguarda le misure indicate all'articolo 35 del regolamento di base, gli Stati membri descrivono nei programmi operativi le modalità che consentiranno di assegnare gli aiuti in via prioritaria alle microimprese e alle piccole imprese.

#### SEZIONE 3

##### Asse prioritario 3: misure di interesse comune

#### Articolo 15

##### Azioni collettive

1. Il contributo previsto all'articolo 37 del regolamento di base non copre i costi relativi alla pesca sperimentale.

2. Il contributo di cui all'articolo 37, primo comma, lettera n), del regolamento di base può riguardare:

- a) la creazione di organizzazioni di produttori allo scopo di agevolare la costituzione e il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup> dopo il 1° gennaio 2007;
- b) l'attuazione dei piani delle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000 per facilitare l'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) la ristrutturazione delle organizzazioni di produttori, intesa ad accrescerne l'efficienza in linea con le esigenze del mercato.

3. Il contributo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo decresce progressivamente nell'arco dei tre anni successivi alla data del riconoscimento specifico concesso a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 104/2000.

#### Articolo 16

##### Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche

1. Gli aiuti previsti all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento di base riguardano misure per la costruzione e l'installazione di barriere artificiali o altre strutture costituite da elementi durevoli.

Il finanziamento può riguardare i lavori preliminari all'installazione, compresi gli studi, le componenti, l'opportuna segnalazione, il trasporto e l'assemblaggio delle strutture e il monitoraggio scientifico.

2. L'aiuto di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento di base non riguarda i dispositivi di richiamo dei pesci.

3. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base può riguardare le spese relative alle misure di preservazione necessarie per i siti facenti parte della rete ecologica europea Natura 2000. Il finanziamento può coprire l'elaborazione di piani, strategie e sistemi di gestione, le infrastrutture, compresi l'ammortamento e l'attrezzatura per le riserve, la formazione destinata al personale delle riserve nonché studi pertinenti.

4. Il sostegno di cui all'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento di base non riguarda le compensazioni per le rinunce a diritti, le perdite di reddito o le retribuzioni dei dipendenti.

5. Ai fini dell'articolo 38, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di base, per «ripopolamento diretto» si intende l'immissione di organismi acquatici vivi, ottenuti da incubatoi o pescati altrove.

#### Articolo 17

##### Luoghi di sbarco

Qualora l'aiuto sia concesso per investimenti destinati a ristrutturare i luoghi di sbarco e a migliorare le condizioni relativamente al pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti, come previsto all'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, gli Stati membri assicurano il rispetto delle norme sanitarie pertinenti e l'applicazione delle misure di controllo in tali luoghi di sbarco.

#### Articolo 18

##### Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

1. Il contributo previsto per le misure promozionali di cui all'articolo 40, paragrafo 3, lettere a), d), e) e g), del regolamento di base può riguardare in particolare:

- a) i costi per agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- b) l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- c) le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- d) l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni.

2. I prodotti tutelati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio <sup>(2)</sup> possono fruire del contributo a fini promozionali solo a partire dalla data in cui la denominazione è stata registrata conformemente all'articolo 7 di detto regolamento.

#### Articolo 19

##### Progetti pilota

1. La pesca sperimentale non beneficia degli aiuti previsti all'articolo 41 del regolamento di base.

2. Qualora l'aiuto sia concesso a un progetto pilota di cui all'articolo 41 del regolamento di base, l'autorità di gestione garantisce che il progetto preveda un adeguato monitoraggio scientifico e che le relazioni tecniche menzionate all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento di base siano sottoposte a un'adeguata valutazione qualitativa.

3. I progetti pilota non devono avere immediata natura commerciale. Il profitto eventualmente generato nella fase di attuazione di un progetto pilota è detratto dal finanziamento pubblico concesso all'operazione.

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

<sup>(2)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

4. Ove il costo totale di un progetto pilota sia superiore a un milione di EUR, l'autorità di gestione, prima di approvarlo, ne chiede la valutazione da parte di un organismo scientifico indipendente.

#### Articolo 20

##### Modifica dei pescherecci per destinarli ad altre attività

L'aiuto di cui all'articolo 42 del regolamento di base può essere concesso per la modifica di un peschereccio effettuata dopo la sua destinazione ad altre attività solo se il peschereccio è stato cancellato definitivamente dal registro comunitario della flotta peschereccia e, se del caso, la licenza di pesca ad esso associata è stata definitivamente annullata.

#### SEZIONE 4

##### Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca

#### Articolo 21

##### Obiettivi e misure

L'aiuto concesso a norma dell'articolo 43 del regolamento di base riguarda:

- a) l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 24 del presente regolamento al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento di base e tramite le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3, dello stesso regolamento;
- b) l'attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), del regolamento di base, soprattutto mediante l'istituzione di reti e la diffusione delle migliori pratiche, al fine di conseguire l'obiettivo indicato all'articolo 43, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento.

#### Articolo 22

##### Applicazione geografica dell'asse prioritario 4

1. Il programma operativo specifica le procedure e i criteri per la selezione delle zone di pesca. Spetta agli Stati membri decidere le modalità di applicazione dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base.
2. Le zone di pesca selezionate non devono necessariamente coincidere con le ripartizioni amministrative nazionali o con le zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito degli obiettivi dei Fondi strutturali.

#### Articolo 23

##### Procedure e criteri per la selezione dei gruppi

1. Un gruppo, quale definito all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento di base, è composto in modo tale da poter elaborare e attuare una strategia di sviluppo nella zona interessata.

La pertinenza e l'efficienza dell'associazione sono valutati in funzione soprattutto della sua composizione nonché della trasparenza e della chiarezza nell'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.

Devono essere garantite le capacità degli associati di svolgere i compiti loro attribuiti e l'efficacia del processo decisionale.

L'associazione comprende, anche a livello decisionale, rappresentanti del settore della pesca e di altri pertinenti settori locali di ambito socioeconomico.

2. La capacità amministrativa del gruppo è considerata adeguata se:

- a) il gruppo sceglie all'interno dell'associazione un componente che funga da dirigente amministrativo e che garantisca il corretto funzionamento dell'associazione stessa;

oppure

- b) gli associati costituiscono una struttura comune con personalità giuridica il cui statuto garantisca il corretto funzionamento dell'associazione.

3. Se al gruppo viene affidata l'amministrazione di fondi pubblici, le sue capacità in materia finanziaria sono valutate:

- a) con riguardo al paragrafo 2, lettera a), in termini di capacità del dirigente amministrativo di gestire i fondi;
- b) con riguardo al paragrafo 2, lettera b), in termini di capacità della struttura comune di gestire i fondi.

4. I gruppi incaricati dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale sono selezionati entro quattro anni dalla data di approvazione del programma operativo. Un periodo di tempo più lungo può essere concesso qualora l'autorità di gestione organizzi più di una procedura di selezione dei gruppi.

5. Il programma operativo comprende:

- a) le procedure e i criteri di selezione dei gruppi nonché il numero di gruppi che lo Stato membro intende selezionare; i criteri di selezione esposti all'articolo 45 del regolamento di base e nel presente articolo costituiscono un nucleo minimo che può essere integrato da specifici criteri nazionali; le procedure devono essere trasparenti e devono essere assicurate l'adeguata pubblicità e, se del caso, la concorrenza fra i gruppi che propongono strategie di sviluppo locale;

- b) le modalità di gestione e le procedure per la mobilitazione e la circolazione dei flussi finanziari fino al beneficiario; esso descrive in particolare come i gruppi sono integrati nei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo.

#### Articolo 24

### Strategia di sviluppo locale

La strategia di sviluppo locale proposta dal gruppo conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base risponde ai seguenti criteri:

- a) deve essere organica, fondarsi sull'interazione fra operatori, settori e operazioni e trascendere la semplice aggregazione di operazioni o giustapposizione di misure settoriali;
- b) deve essere coerente con le esigenze del settore della pesca, soprattutto sotto il profilo socioeconomico;
- c) deve dimostrare la propria durevolezza;
- d) deve essere complementare rispetto agli altri interventi effettuati nel settore interessato.

#### Articolo 25

### Attuazione della strategia di sviluppo locale

1. Fermo restando l'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento di base, il gruppo sceglie le operazioni da finanziare nell'ambito della strategia di sviluppo locale.
2. Il gruppo istituisce, se a esso è affidata l'amministrazione di fondi pubblici, un conto separato per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

#### SEZIONE V

### Disposizioni comuni a più misure

#### Articolo 26

### Disposizioni comuni relative agli assi prioritari da 1 a 4

Non sono ammissibili al contributo del FEP le spese seguenti:

- a) ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, dell'articolo 34, paragrafo 3, dell'articolo 37, primo comma, lettera i), e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata;

- b) la parte del costo di veicoli senza un legame diretto con l'operazione interessata.

#### CAPO IV

### VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

#### Articolo 27

### Valutazioni intermedie

Gli Stati membri trasmettono le valutazioni intermedie di cui all'articolo 49 del regolamento di base entro il 30 giugno 2011. La Commissione può decidere di interrompere i termini di pagamento conformemente all'articolo 88 del regolamento di base se uno Stato membro non ha adempiuto a tale obbligo.

#### CAPO V

### INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

#### Articolo 28

### Descrizione delle misure di informazione e pubblicità nel programma operativo e nelle relazioni annuali e finali di attuazione

1. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera g), punto v), del regolamento di base, il programma operativo comprende almeno i seguenti elementi:
  - a) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate ai beneficiari potenziali e ai beneficiari effettivi, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa;
  - b) il contenuto delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico, che devono essere adottate dallo Stato membro o dall'autorità di gestione, con la dotazione di spesa indicativa;
  - c) i servizi amministrativi o gli organi responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;
  - d) le modalità di valutazione delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità.
2. Ai programmi operativi menzionati all'articolo 2 del presente regolamento non si applicano le lettere c) e d) del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le relazioni annuali e la relazione finale di attuazione del programma operativo di cui all'articolo 67 del regolamento di base comprendono:
  - a) le misure di informazione e pubblicità attuate;

b) le modalità relative alle misure di informazione e pubblicità di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d), del presente regolamento, compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico a cui i dati possono essere consultati.

La relazione annuale di attuazione relativa al 2010 e la relazione finale di attuazione di cui all'articolo 67 del regolamento di base contengono un capitolo in cui sono valutati i risultati delle misure di informazione e pubblicità in termini di visibilità e di sensibilizzazione al programma operativo e al ruolo della Comunità, conformemente al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

#### Articolo 29

##### Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, l'autorità di gestione provvede a dare ampia diffusione al programma operativo, compresa la partecipazione finanziaria del FEP, e a renderlo disponibile per tutti i soggetti interessati. L'autorità di gestione assicura inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dallo Stato membro tramite il programma operativo siano divulgate il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare ed esaurienti almeno sui seguenti aspetti:

- a) le condizioni di ammissibilità da soddisfare per poter ottenere il finanziamento nell'ambito del programma operativo;
- b) una descrizione delle procedure per l'esame delle domande di finanziamento e dei relativi termini temporali;
- c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;
- d) i referenti a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sul programma operativo.

3. L'autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d).

4. L'autorità di gestione provvede affinché alle misure di informazione e pubblicità partecipi, secondo la normativa e la prassi nazionale, almeno uno dei seguenti soggetti, che possa dare ampia diffusione alle informazioni elencate nel paragrafo 2:

- a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
- b) associazioni commerciali e professionali;

c) parti economiche e sociali;

d) organizzazioni non governative;

e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;

f) centri di informazione sull'Unione europea nonché rappresentanti della Commissione negli Stati membri;

g) istituti di insegnamento.

#### Articolo 30

##### Misure di informazione rivolte ai beneficiari

L'autorità di gestione provvede a informare i beneficiari che l'accettazione di un finanziamento implica che i loro nomi siano inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato in conformità dell'articolo 31, secondo comma, lettera d).

#### Articolo 31

##### Responsabilità dell'autorità di gestione in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico

Ai fini dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base, l'autorità di gestione provvede affinché le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico siano attuate e ottengano la più ampia diffusione mediatica utilizzando varie forme e metodi di comunicazione al livello territoriale adeguato.

L'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

- a) un'azione informativa principale intesa a pubblicizzare il varo del programma operativo;
- b) almeno un'azione informativa principale all'anno per illustrare i risultati conseguiti dal programma operativo;
- c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alla sede dell'autorità di gestione;
- d) la pubblicazione, per via elettronica o in altro modo, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo dei finanziamenti pubblici assegnati alle operazioni.

Non vengono indicati i nomi dei partecipanti alle operazioni finanziate dal FEP intese al miglioramento delle competenze professionali e alla formazione nonché i nomi dei beneficiari che ricevono un aiuto per la fuoriuscita precoce dal settore della pesca, compreso il prepensionamento, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base.

*Articolo 32***Responsabilità dei beneficiari in materia di misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico**

1. Ai fini dell'articolo 51 del regolamento di base, è compito del beneficiario informare il pubblico, mediante le misure indicate ai paragrafi 2, 3 e 4, del presente articolo, sull'assistenza ricevuta dal FEP.

2. Se il costo totale ammissibile di un'operazione cofinanziata dal FEP supera i 500 000 EUR e consiste nel finanziamento di opere di infrastruttura o di costruzione, il beneficiario installa un cartello nel luogo dell'operazione durante la sua attuazione. Le informazioni di cui all'articolo 33 occupano almeno il 25 % del cartello.

Quando l'operazione è completata, il cartello è sostituito dalla targa informativa permanente di cui al paragrafo 3.

3. Se il costo totale ammissibile dell'operazione supera i 500 000 EUR e consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di opere d'infrastruttura o di costruzione, il beneficiario affigge una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative, entro sei mesi dalla data di completamento dell'operazione.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre a riportare le informazioni di cui all'articolo 33. Le informazioni previste da tale articolo occupano almeno il 25 % della targa.

Una targa informativa è affissa anche nelle sedi dei gruppi finanziati nell'ambito dell'asse prioritario 4 del regolamento di base.

4. All'occorrenza, il beneficiario procura che i partecipanti a un'operazione finanziata dal FEP siano informati del finanziamento.

Il beneficiario annuncia in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito di un programma operativo cofinanziato dal FEP.

Qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, reca una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FEP.

*Articolo 33***Caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'operazione**

1. Tutte le misure di informazione e pubblicità rivolte ai beneficiari effettivi, ai beneficiari potenziali e al pubblico recano:

a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato II, e un riferimento all'Unione europea;

b) un riferimento al FEP: «Fondo europeo per la pesca»;

c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzii il valore specifico dell'intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo per un'attività di pesca sostenibile».

2. Le lettere b) e c) del paragrafo 1 non si applicano agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte.

## CAPO VI

**STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA***Articolo 34***Disposizioni generali applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria**

1. A norma dell'articolo 55, paragrafo 8, del regolamento di base, nell'ambito di un programma operativo il FEP può cofinanziare spese relative a operazioni che prevedono contributi a sostegno degli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, principalmente le piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione <sup>(1)</sup> a decorrere dal 1° gennaio 2005, come ad esempio fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, anche tramite fondi di partecipazione.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria assumono la forma di operazioni che consentono investimenti rimborsabili o forniscono garanzie di investimenti rimborsabili o entrambi. Ad essi si applicano gli articoli 35, 36 e 37.

2. La dichiarazione di spesa relativa agli strumenti di ingegneria finanziaria comprende le spese complessivamente sostenute per costituire tali strumenti o contribuire ad essi. Tuttavia, alla chiusura parziale o definitiva del programma operativo, le spese ammissibili sono pari al totale dei pagamenti effettuati per investimenti in imprese da ciascuno degli strumenti di ingegneria finanziaria di cui al paragrafo 1 o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzia dai fondi di garanzia e i costi di gestione ammissibili. La dichiarazione di spesa corrispondente è corretta di conseguenza.

3. Gli interessi generati dai pagamenti destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria dal programma operativo sono utilizzati per finanziare strumenti di ingegneria finanziaria per le piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

4. Le risorse derivanti da investimenti avviati dagli strumenti di ingegneria finanziaria e restituite all'operazione, o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie siano state adempite, sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore delle piccole e medie imprese, incluse le microimprese.

<sup>(1)</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

## Articolo 35

**Condizioni applicabili a tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria**

1. Quando il FEP finanzia operazioni che riguardano strumenti di ingegneria finanziaria, inclusi quelli organizzati tramite fondi di partecipazione, un piano di attività è presentato dai soci cofinanziatori o dagli azionisti o da un loro rappresentante debitamente autorizzato.

Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione o sotto la loro responsabilità. La valutazione della fattibilità economica degli investimenti degli strumenti di ingegneria finanziaria tiene conto di tutte le fonti di reddito delle imprese interessate.

2. Il piano di attività di cui al paragrafo 1 specifica almeno i seguenti elementi:

- a) il mercato delle imprese in cui intendono operare nonché i criteri e le condizioni per finanziarli;
- b) il bilancio di esercizio dello strumento di ingegneria finanziaria;
- c) la proprietà dello strumento di ingegneria finanziaria;
- d) i soci cofinanziatori o gli azionisti;
- e) lo statuto dello strumento di ingegneria finanziaria;
- f) le disposizioni sulla professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente;
- g) la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEP;
- h) le modalità del disimpegno dello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati nelle imprese;
- i) le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residue dopo che tutte le garanzie siano state adempiute.

3. Gli strumenti di ingegneria finanziaria, compresi i fondi di partecipazione, sono costituiti come soggetti giuridici indipendenti e disciplinati da accordi fra i soci cofinanziatori o gli azionisti ovvero come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente.

Ove rientri nell'ambito di un istituto finanziario, lo strumento di ingegneria finanziaria viene costituito come capitale separato soggetto a specifiche norme attuative in seno all'istituto stesso, che garantiscano, in particolare, una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nello strumento di ingegneria finanziaria, compreso il contributo del programma operativo, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario.

La Commissione non può diventare socio cofinanziatore o azionista degli strumenti di ingegneria finanziaria.

4. I costi di gestione non possono superare per la durata dell'intervento, su una media annua, le soglie seguenti, a meno che, in seguito a gara d'appalto, non si riveli necessaria una percentuale più elevata:

- a) il 2 % del contributo del programma operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
- b) il 3 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione allo strumento di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito destinati alle microimprese;
- c) il 4 % del contributo del programma operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti destinati alle microimprese.

5. Le condizioni relative ai contributi del programma operativo agli strumenti di ingegneria finanziaria sono stabilite in un accordo di finanziamento che è concluso tra il rappresentante autorizzato dello strumento di ingegneria finanziaria e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

6. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 5 comprende almeno:

- a) la strategia e la pianificazione dell'investimento;
- b) la sorveglianza dell'attuazione in conformità alle norme applicabili;
- c) le modalità del disimpegno del contributo del programma operativo dallo strumento di ingegneria finanziaria;
- d) le disposizioni sulla liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residue dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.

7. L'autorità di gestione prende i provvedimenti necessari per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. I rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti, detraendo una quota proporzionale dei costi di gestione e gli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori che operano secondo il principio dell'investitore in economia di mercato, fino al livello di remunerazione stabilito nello statuto degli strumenti di ingegneria finanziaria, e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti i soci cofinanziatori o gli azionisti.

### Articolo 36

#### Condizioni specifiche applicabili ai fondi di partecipazione

1. Lo Stato membro attua in una delle seguenti forme gli strumenti di ingegneria finanziaria finanziati dal FEP che siano organizzati attraverso fondi di partecipazione, ossia fondi istituiti per investire in più fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui:

- a) l'aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità alla normativa vigente sugli appalti pubblici;
- b) in altri casi, ove l'accordo non costituisca un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, la concessione di una sovvenzione, nella forma di un contributo finanziario diretto realizzato mediante donazione:
  - i) alla Banca europea per gli investimenti o al Fondo europeo per gli investimenti;
  - o
  - ii) a un istituto finanziario senza bandire un invito a presentare proposte, qualora ciò sia consentito da una legge nazionale compatibile con il trattato.

2. Qualora il FEP finanzi strumenti di ingegneria finanziaria organizzati attraverso fondi di partecipazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione conclude un accordo di finanziamento con il fondo di partecipazione che stabilisca le modalità di finanziamento e gli obiettivi.

L'accordo di finanziamento tiene conto, ove necessario, delle conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI.

3. L'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 2 prevede segnatamente:

- a) le condizioni relative ai contributi del programma operativo al fondo di partecipazione;
- b) un invito a manifestare interesse rivolto agli intermediari finanziari;
- c) la valutazione, la selezione e l'accreditamento degli intermediari finanziari;
- d) la definizione e il controllo della politica di investimento, che comprende almeno un'indicazione delle imprese e dei prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere;
- e) la trasmissione di informazioni da parte del fondo di partecipazione allo Stato membro o all'autorità di gestione;
- f) la sorveglianza della realizzazione degli investimenti secondo le norme applicabili;
- g) le prescrizioni relative agli audit;

h) le modalità del disimpegno del fondo di partecipazione dai fondi di capitale di rischio, dai fondi di garanzia o dai fondi per mutui;

i) le disposizioni di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria, incluso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, riconfluite nello strumento di ingegneria finanziaria dagli investimenti effettuati o residue dopo che siano state adempiute tutte le garanzie.

4. Le condizioni relative al contributo del fondo di partecipazione, con il sostegno del programma operativo, destinato ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui sono definite in un accordo di finanziamento che va concluso tra il fondo di capitale di rischio, il fondo di garanzia e il fondo per mutui, da un lato, e il fondo di partecipazione dall'altro. L'accordo di finanziamento comprende almeno gli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 6.

### Articolo 37

#### Condizioni specifiche applicabili ai fondi di capitale di rischio, ai fondi di garanzia e ai fondi per mutui

Gli strumenti di ingegneria finanziaria diversi dai fondi di partecipazione investono in imprese, in particolare nelle PMI. Tali investimenti possono essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie.

### CAPO VII

#### GESTIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO

### SEZIONE 1

#### Disposizioni generali

### Articolo 38

#### Organismi intermedi

1. Ove uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da un organismo intermedio, le relative convenzioni sono formalmente registrate per iscritto.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative all'autorità di gestione e all'autorità di certificazione si applicano agli organismi intermedi.

### Articolo 39

#### Autorità di gestione

1. Ai fini della selezione e dell'approvazione delle operazioni di cui all'articolo 59, lettera a), del regolamento di base, l'autorità di gestione provvede affinché i beneficiari vengano informati circa le condizioni specifiche relative ai prodotti o ai servizi da fornire nel quadro dell'operazione, il piano di finanziamento, il termine per l'esecuzione nonché i dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati. Prima di prendere la decisione in merito all'approvazione, essa si assicura che il beneficiario sia in grado di rispettare tali condizioni.

2. Le verifiche che l'autorità di gestione è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 59, lettera b), del regolamento di base riguardano, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni.

Le verifiche garantiscono che le spese dichiarate siano reali, che i prodotti o i servizi siano stati forniti conformemente alla decisione di approvazione, che le domande di rimborso del beneficiario siano corrette e che le spese siano conformi alle norme comunitarie e nazionali. Esse comprendono procedure intese a evitare un doppio finanziamento delle spese in virtù di altri programmi nazionali o comunitari o altri periodi di programmazione.

Le verifiche comprendono le seguenti procedure:

- a) verifiche amministrative di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari;
- b) verifiche in loco di singole operazioni.

3. Qualora le verifiche in loco di cui al paragrafo 2, lettera b), relative a un programma operativo, siano effettuate mediante campionamento, l'autorità di gestione conserva una documentazione che descriva e giustifichi il metodo di campionamento e indichi le operazioni o le transazioni selezionate per la verifica.

L'autorità di gestione definisce le dimensioni del campione in modo da ottenere ragionevoli garanzie circa la legittimità e la regolarità delle transazioni sottostanti, tenendo conto del grado di rischio da essa determinato in rapporto al tipo di beneficiari e di operazioni interessati.

L'autorità di gestione riesamina il metodo di campionamento ogni anno.

4. L'autorità di gestione stabilisce per iscritto norme sostanziali e procedurali relative alle verifiche effettuate in conformità del paragrafo 2 e tiene una documentazione relativa a ciascuna verifica, indicante il lavoro svolto, la data e i risultati della verifica e i provvedimenti presi in connessione con le irregolarità riscontrate.

5. Qualora l'autorità di gestione sia altresì soggetto beneficiario nell'ambito di un programma operativo, le disposizioni riguardanti le verifiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni in conformità dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

#### Articolo 40

##### **Dati relativi alle operazioni da comunicare su richiesta della Commissione**

1. I dati contabili relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all'articolo 59, lettera c), del regolamento di base comprendono almeno le informazioni indicate all'allegato III del presente regolamento. All'occorrenza, tali informazioni vengono disaggregate in funzione dell'età e del sesso dei beneficiari.

2. Le autorità di gestione, di certificazione e di audit e gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Lo Stato membro fornisce alla Commissione, su richiesta scritta, le informazioni di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa, o entro un altro periodo concordato, per consentire lo svolgimento di controlli documentali o in loco. La Commissione può chiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 a livello delle operazioni, delle misure, degli assi prioritari o del programma operativo.

#### Articolo 41

##### **Pista di controllo**

Ai fini dell'articolo 59, lettera f), del regolamento di base, una pista di controllo è considerata adeguata se rispetta i seguenti criteri:

- a) consente di confrontare gli importi globali certificati alla Commissione con i documenti contabili dettagliati e i documenti giustificativi conservati dall'autorità di certificazione, dall'autorità di gestione, dagli organismi intermedi e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate nell'ambito del programma operativo;
- b) consente di verificare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;
- c) consente di verificare l'applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal comitato di sorveglianza per il programma operativo;
- d) per ogni operazione comprende, se pertinente, le norme tecniche e il piano di finanziamento, i documenti riguardanti l'approvazione della sovvenzione, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le relazioni sullo stato di avanzamento e le relazioni sulle verifiche e sugli audit effettuati.

#### Articolo 42

##### **Audit delle operazioni**

1. Gli audit di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati ogni dodici mesi a partire dal 1° luglio 2008 su un campione di operazioni selezionate mediante un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità dell'articolo 43 del presente regolamento.

Gli audit sono effettuati in loco sulla base della documentazione e dei dati conservati dai beneficiari.

2. Nell'ambito degli audit viene verificata l'osservanza dei requisiti seguenti:

- a) l'operazione deve rispondere ai criteri di selezione del programma operativo, è stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e soddisfa, se del caso, tutte le condizioni relative alla funzionalità, all'impiego o agli obiettivi da raggiungere;
- b) la spesa dichiarata deve corrispondere ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- c) la spesa dichiarata dal beneficiario deve essere conforme alle norme comunitarie e nazionali;
- d) il contributo pubblico deve essere stato pagato al beneficiario in conformità dell'articolo 80 del regolamento di base.

3. Qualora i problemi riscontrati assumano carattere sistematico e pertanto tali da comportare un rischio per altre operazioni nell'ambito del programma operativo, l'autorità di audit provvede affinché vengano effettuati ulteriori esami, compresi eventuali audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi. Le autorità responsabili prendono i necessari provvedimenti preventivi e correttivi.

4. Ai fini dei dati da riportare nelle tabelle di cui al punto 9 dell'allegato VI, parte A, e al punto 9 dell'allegato VII, parte A, sono comprese nell'importo delle spese sottoposte ad audit unicamente le spese che rientrano nell'ambito dell'audit ai sensi del paragrafo 1.

#### Articolo 43

### Campionamento

1. Il campionamento delle operazioni da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è basato in primo luogo sul metodo di campionamento statistico casuale definito ai paragrafi 2, 3 e 4. Ulteriori operazioni possono essere selezionate come campione supplementare a norma dei paragrafi 5 e 6.

2. Il metodo utilizzato per selezionare il campione e trarre conclusioni dai risultati risponde a standard di controllo riconosciuti a livello internazionale e viene documentato. Sulla base dell'importo della spesa, del numero e del tipo di operazioni e di altri fattori pertinenti l'autorità di audit determina il metodo di campionamento statistico adeguato da applicare. I parametri tecnici del campione sono determinati in conformità dell'allegato IV.

3. Il campione da sottoporre ad audit ogni dodici mesi è selezionato tra le operazioni per le quali siano state dichiarate alla Commissione spese ai sensi del programma operativo nel corso dell'anno precedente l'anno in cui viene presentata alla Commissione stessa la relazione annuale prevista dall'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base. Ai fini della selezione delle operazioni da sottoporre ad audit nel primo periodo di dodici mesi, l'autorità di audit può decidere di raggruppare le operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione nel 2007 e nel 2008.

4. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit relativi alle spese dichiarate alla Commissione durante il periodo di cui al paragrafo 3 e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Riguardo ai programmi operativi per i quali il tasso di errore previsto è superiore alla soglia di rilevanza, l'autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo.

5. L'autorità di audit riesamina regolarmente la copertura assicurata dal campionamento casuale, tenendo conto in particolare della necessità di una sufficiente affidabilità degli audit ai fini delle dichiarazioni da presentare alla chiusura parziale e a quella definitiva di ogni programma operativo. Essa decide in base a una valutazione tecnica se sia necessario sottoporre ad audit un campione supplementare di ulteriori operazioni in considerazione di specifici fattori di rischio individuati e garantire per ogni programma una copertura sufficiente dei diversi tipi di operazioni, di beneficiari, di organismi intermedi e di assi prioritari.

6. L'autorità di audit trae le proprie conclusioni sulla base dei risultati degli audit del campione supplementare e le comunica alla Commissione nella relazione annuale di controllo. Ove il numero delle irregolarità rilevate sia elevato o vengano individuate irregolarità sistematiche, l'autorità di audit analizza le conseguenze e prende i provvedimenti necessari, comprese adeguate raccomandazioni, che vengono comunicati nella relazione annuale di controllo. I risultati degli audit del campione supplementare sono analizzati separatamente da quelli del campione casuale. In particolare, le irregolarità rilevate nel campione supplementare non vengono prese in considerazione al momento del calcolo del tasso di errore nel campione su base casuale.

#### Articolo 44

### Documenti presentati dall'autorità di audit

1. La strategia di audit di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base è redatta conformemente al modello contenuto nell'allegato V del presente regolamento. Essa viene aggiornata e riesaminata su base annuale e, se necessario, nel corso dell'anno.

2. La relazione annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento di base sono fondati sugli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni condotti a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettere a) e b), dello stesso regolamento in base alla strategia di audit per il programma operativo e sono redatti secondo i modelli contenuti nell'allegato VI del presente regolamento.

3. La dichiarazione di chiusura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera f), del regolamento di base è fondata su tutte le attività di audit effettuate dall'autorità di audit, o sotto la sua responsabilità, nel rispetto della strategia di audit. La dichiarazione di chiusura e la relazione finale di controllo sono redatte conformemente al modello contenuto nell'allegato VII del presente regolamento.

4. Qualora l'ambito del controllo sia circoscritto o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nell'ambito del parere annuale di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di base, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera f) di tale disposizione, l'autorità di audit indica le relative ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.

5. In caso di chiusura parziale di un programma operativo la dichiarazione relativa alla legittimità e alla regolarità delle transazioni che rientrano nella dichiarazione di spesa di cui all'articolo 85 del regolamento di base è redatta dall'autorità di audit secondo il modello contenuto nell'allegato VIII del presente regolamento e viene presentata insieme al parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento di base.

#### Articolo 45

### Disponibilità dei documenti

1. Ai fini dell'articolo 87 del regolamento di base, l'autorità di gestione procura che sia disponibile un registro recante l'identità e l'ubicazione degli organismi che conservano i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per una pista di controllo adeguata.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano messi a disposizione in caso di ispezione e ne vengano forniti estratti o copie alle persone o agli organismi che vi hanno diritto, in particolare al personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, degli organismi intermedi, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base nonché ai funzionari autorizzati della Comunità e ai loro rappresentanti autorizzati.

3. L'autorità di gestione conserva i dati necessari ai fini della valutazione e della presentazione delle relazioni, in particolare le informazioni di cui all'articolo 40, riguardanti le operazioni indicate all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di base per l'intero periodo fissato al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo.

4. I seguenti sono considerati supporti comunemente accettati a norma dell'articolo 87 del regolamento di base:

- a) fotocopie di documenti originali;
- b) microschede di documenti originali;
- c) versioni elettroniche di documenti originali;
- d) documenti disponibili unicamente in formato elettronico.

5. La procedura relativa alla certificazione della conformità agli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è stabilita dalle autorità nazionali e assicura che le versioni conservate rispettino le norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

6. Qualora i documenti esistano unicamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati devono essere conformi a standard di sicurezza riconosciuti e atti a garantire che i documenti conservati rispondano alle norme giuridiche nazionali e siano affidabili ai fini di audit.

#### Articolo 46

### Documenti presentati dall'autorità di certificazione

1. Le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento a norma dell'articolo 60, lettera a), del regolamento di base sono redatte secondo il modello contenuto nell'allegato IX del presente regolamento e inviate alla Commissione.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2008 l'autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione secondo il modello contenuto nell'allegato X che indichi, per ogni asse prioritario del programma operativo:

- a) gli importi delle dichiarazioni di spesa presentate nel corso dell'anno precedente revocati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo pubblico a determinate operazioni;
- b) gli importi recuperati che sono stati detratti da tali dichiarazioni di spesa;
- c) una dichiarazione relativa agli importi da recuperare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, elencati in base all'anno in cui sono stati emessi gli ordini di riscossione.

3. Al fine di procedere alla chiusura parziale di un programma operativo l'autorità di certificazione presenta alla Commissione una dichiarazione di spesa a norma dell'articolo 85 del regolamento di base secondo il modello contenuto nell'allegato XI del presente regolamento.

#### Articolo 47

### Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo

La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo istituiti per il programma operativo menzionata all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento di base comprende le informazioni sui punti indicati all'articolo 57 dello stesso regolamento e le informazioni di cui agli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

Tali informazioni sono presentate sul modello contenuto nell'allegato XII, parte A, del presente regolamento.

*Articolo 48***Informazioni riguardanti l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione e gli organismi intermedi**

Relativamente all'autorità di gestione, all'autorità di certificazione e a ogni organismo intermedio lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dei compiti ad essi affidati;
- b) l'organigramma di ciascuno di essi, una descrizione della ripartizione dei compiti tra i diversi dipartimenti o all'interno dei dipartimenti stessi e il numero indicativo dei posti assegnati;
- c) le procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;
- d) le procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e segnatamente le norme sostanziali e procedurali stabilite a fini di verifica dall'articolo 39 nonché le procedure di autorizzazione, esecuzione e iscrizione nei conti dei pagamenti ai beneficiari;
- e) le procedure relative alla redazione, alla certificazione e alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione;
- f) un riferimento alle procedure scritte stabilite per le attività di cui alle lettere c), d) ed e);
- g) le norme di ammissibilità stabilite dallo Stato membro e applicabili al programma operativo;
- h) il modo in cui vengono conservati i documenti contabili dettagliati relativi alle operazioni e i dati relativi all'attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, nell'ambito del programma operativo.

*Articolo 49***Informazioni riguardanti l'autorità di audit e gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base**

Relativamente all'autorità di audit e agli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di base lo Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) una descrizione dei loro compiti rispettivi e dei loro rapporti reciproci;
- b) l'organigramma dell'autorità di audit e di ciascuno degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit relative al programma operativo, con una descrizione del modo in cui ne viene garantita l'indipendenza, l'indicazione del numero approssimativo dei posti assegnati nonché delle qualificazioni o delle esperienze richieste;
- c) le procedure per controllare l'attuazione delle raccomandazioni e dei provvedimenti correttivi indicati nelle relazioni di audit;

- d) se del caso, le procedure relative alla soprintendenza, da parte dell'autorità di audit, al lavoro degli organismi che partecipano allo svolgimento delle attività di audit inerenti al programma operativo;
- e) le procedure relative alla redazione della relazione annuale di controllo e delle dichiarazioni di chiusura.

*Articolo 50***Valutazione dei sistemi di gestione e di controllo**

1. La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è fondata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi, del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati rilevanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.
2. Il parere sulla conformità dei sistemi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base è redatto secondo il modello contenuto nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento.
3. Se il sistema di gestione e di controllo interessato è sostanzialmente analogo al sistema predisposto per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, i risultati degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a quest'ultimo sistema possono essere presi in considerazione allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base.

## SEZIONE 2

***Deroghe relative al controllo dei programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento****Articolo 51***Deroghe generali**

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento l'autorità di audit non è tenuta a presentare alla Commissione la strategia di audit prevista all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.
2. Per quanto riguarda i programmi operativi menzionati all'articolo 2 del presente regolamento, se il parere sulla conformità dei sistemi di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento di base non contiene riserve o se le riserve sono state sciolte in seguito all'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere:
  - a) che il parere di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base in merito all'efficace funzionamento del sistema è affidabile;

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

b) che effettuerà i propri audit in loco solo se esistono indizi di carenze del sistema aventi incidenza sulle spese certificate alla Commissione in un anno per il quale il parere emesso ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento di base non contenga alcuna riserva relativamente a siffatte carenze.

3. Qualora la Commissione raggiunga la conclusione di cui al paragrafo 2 del presente articolo essa informa lo Stato membro interessato.

Ove esistano indizi dell'esistenza di carenze, essa può chiedere allo Stato membro interessato di effettuare gli audit conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento di base o può effettuare i propri audit a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo.

#### Articolo 52

##### Istituzione di organismi e procedure ai sensi del diritto nazionale

1. Per i programmi operativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento gli Stati membri possono avvalersi, oltre che della deroga generale di cui all'articolo 51, della facoltà di istituire, in conformità del diritto nazionale, gli organismi e le procedure per lo svolgimento:

- a) delle funzioni dell'autorità di gestione con riguardo alla verifica dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate a norma dell'articolo 59, lettera b), del regolamento di base;
- b) delle funzioni dell'autorità di certificazione di cui all'articolo 60 del regolamento di base;
- c) delle funzioni dell'autorità di audit di cui all'articolo 61 del regolamento di base.

2. Qualora si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro non è tenuto a designare un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di base.

3. Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà indicata al paragrafo 1, le disposizioni di cui all'articolo 71 del regolamento di base si applicano *mutatis mutandis*.

#### Articolo 53

##### Disposizioni specifiche riguardanti gli organismi e le procedure istituiti ai sensi del diritto nazionale

1. Il presente articolo si applica ai programmi operativi per i quali uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

2. Le verifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sono effettuate dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

3. Gli audit delle operazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base sono effettuati in conformità delle procedure nazionali. Non si applicano gli articoli 42 e 43 del presente regolamento.

4. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 5, si applica *mutatis mutandis* all'elaborazione dei documenti rilasciati dagli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

La relazione annuale di controllo e il parere annuale sono redatti secondo i modelli contenuti nell'allegato VI del presente regolamento.

5. Gli organismi nazionali di cui all'articolo 52 adempiono agli obblighi fissati all'articolo 46, paragrafo 2.

La dichiarazione di spesa è redatta secondo i modelli contenuti negli allegati IX e XI.

6. Le informazioni da includere nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo di cui agli articoli 47, 48 e 49 comprendono, se del caso, i dati relativi agli organismi nazionali di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

#### CAPO VIII

##### IRREGOLARITÀ

#### Articolo 54

##### Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento del FEP, ad eccezione degli Stati membri nell'esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche;
- b) «primo accertamento amministrativo o giudiziario» la prima valutazione scritta effettuata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, quand'anche tale valutazione possa essere successivamente modificata o revocata in seguito agli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario;
- c) «frode presunta» un'irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a stabilire l'esistenza di un comportamento doloso, in particolare di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee <sup>(1)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

d) «fallimento» le procedure di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 55

#### Prime comunicazioni - Deroghe

1. Fatti salvi gli obblighi a norma dell'articolo 70 del regolamento di base, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario.

In tale relazione gli Stati membri forniscono informazioni riguardanti quanto segue:

- a) il FEP, l'obiettivo, il programma operativo, l'asse prioritario e l'operazione interessati, nonché il numero del codice comune d'identificazione (CCI);
- b) la disposizione che è stata violata;
- c) la data e la fonte della prima informazione che ha determinato una presunzione d'irregolarità;
- d) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- e) ove pertinente, se tali pratiche determinano una presunzione di frode;
- f) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- g) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- h) il periodo o il momento in cui è stata commessa l'irregolarità;
- i) le autorità o gli organismi nazionali che hanno redatto il rapporto ufficiale sull'irregolarità e le autorità cui spettano gli ulteriori provvedimenti amministrativi o giudiziari;
- j) la data del primo accertamento amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- k) l'identità delle persone fisiche o giuridiche interessate o di altri soggetti partecipanti, a meno che tale indicazione risulti inutile ai fini della repressione delle irregolarità, tenuto conto del tipo di irregolarità accertata;

l) il preventivo totale e il contributo pubblico approvato per l'operazione nonché la ripartizione del cofinanziamento tra contributo comunitario e nazionale;

m) l'importo del contributo pubblico interessato dall'irregolarità e il corrispondente contributo comunitario a rischio;

n) qualora il contributo pubblico non sia stato versato alle persone o agli altri soggetti di cui alla lettera k), gli importi che sarebbero stati pagati indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta;

o) l'eventuale sospensione dei pagamenti e le possibilità di recupero;

p) la natura della spesa irregolare.

2. In deroga al paragrafo 1 non vanno comunicati:

a) i casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione totale o parziale, dovuta al fallimento del beneficiario, di un'operazione rientrante nel programma operativo;

b) i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione o all'autorità di certificazione prima che siano individuati dall'autorità, sia anteriormente che posteriormente al versamento del contributo pubblico;

c) i casi che sono individuati e corretti dall'autorità di gestione o dall'autorità di certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e le frodi presunte.

3. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili, gli Stati membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione le successive relazioni trimestrali sulle irregolarità.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

5. Se non deve segnalare alcuna irregolarità ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro informa la Commissione al riguardo entro il termine stabilito nello stesso paragrafo.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

*Articolo 56***Casi urgenti**

Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o presunte qualora tema che tali irregolarità

- a) possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio;
- o
- b) rivelino il ricorso a nuove pratiche irregolari.

*Articolo 57***Comunicazione dei provvedimenti consequenziali e mancato recupero**

1. Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all'articolo 55, sui procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché sui cambiamenti significativi derivati da detti interventi.

Tali informazioni riguardano almeno i seguenti elementi:

- a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero;
- b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente;
- c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di irrogare sanzioni;
- d) i motivi dell'eventuale rinuncia a procedimenti di recupero;
- e) l'eventuale rinuncia a procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da determinare una presunzione di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano la Commissione, per quanto possibile, prima che venga presa una decisione.

2. Qualora ritenga o preveda che non sia possibile recuperare un determinato importo, lo Stato membro comunica alla Commissione in una relazione speciale l'entità dell'importo non recuperato e le circostanze pertinenti per la decisione sull'imputabilità della perdita a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento di base.

Le informazioni fornite sono sufficientemente dettagliate per consentire alla Commissione di prendere al più presto tale decisione dopo aver consultato le autorità degli Stati membri interessati.

Le informazioni comprendono almeno:

- a) una copia della decisione di concessione;
  - b) la data dell'ultimo pagamento al beneficiario;
  - c) una copia dell'ordine di recupero;
  - d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario;
  - e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione, con indicazione delle relative date.
3. Nel caso di cui al paragrafo 2 la Commissione può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

*Articolo 58***Trasmissione per via elettronica**

Le informazioni di cui agli articoli 55 e 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, sono presentate, per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione mediante una connessione protetta.

*Articolo 59***Rimborso delle spese giudiziarie**

Se le autorità competenti di uno Stato membro, su esplicita richiesta della Commissione, decidono di avviare o proseguire un'azione giudiziaria volta al recupero di importi versati indebitamente, la Commissione può rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse col procedimento, anche qualora quest'ultimo risulti infruttuoso.

*Articolo 60***Contatti con gli Stati membri**

1. La Commissione mantiene con gli Stati membri interessati i contatti necessari per completare le informazioni ricevute sulle irregolarità di cui all'articolo 55, sui procedimenti di cui all'articolo 57 e segnatamente sulla possibilità di recupero.

2. Indipendentemente dai contatti di cui al paragrafo 1, quando la natura dell'irregolarità faccia presumere che pratiche identiche o analoghe possano verificarsi anche altrove all'interno della Comunità, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. La Commissione organizza a livello comunitario riunioni d'informazione destinate ai rappresentanti degli Stati membri per esaminare congiuntamente le informazioni ottenute a norma degli articoli 55, 56 e 57 e del paragrafo 1 del presente articolo. L'esame è incentrato sulle conclusioni da trarre dalle informazioni sulle irregolarità, sulle misure preventive e sulle azioni giudiziarie.

4. Ove, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si palesino lacune pregiudizievoli agli interessi della Comunità, gli Stati membri e la Commissione si consultano, su richiesta di uno di essi o della Commissione stessa, al fine di porre ad esse rimedio.

#### Articolo 61

### Uso delle informazioni

La Commissione può utilizzare le informazioni di carattere generale od operativo comunicate dagli Stati membri in conformità del presente regolamento per effettuare analisi dei rischi e, sulla base delle informazioni ottenute, può redigere relazioni ed elaborare sistemi di allerta rapida intesi a una più efficace individuazione degli eventuali rischi.

#### Articolo 62

### Trasmissione delle informazioni ai comitati

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri, nell'ambito del comitato consultivo per il coordinamento nel settore della repressione delle frodi, istituito con la decisione 94/140/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, circa l'ordine di grandezza finanziaria delle irregolarità accertate e delle varie categorie di irregolarità, suddivise per tipo e numero. È altresì informato il comitato di cui all'articolo 101 del regolamento di base.

#### Articolo 63

### Irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione

1. Ove le irregolarità riguardino importi inferiori a 10 000 EUR a carico del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui agli articoli 55 e 57 soltanto su esplicita richiesta della stessa.

Tuttavia, in conformità dell'articolo 60, lettera f), del regolamento di base, gli Stati membri tengono la contabilità degli importi recuperabili inferiori a tale soglia e degli importi recuperati o revocati a seguito della soppressione della partecipazione a un'operazione e riversano gli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee.

Fatti salvi gli obblighi derivanti direttamente dall'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, lo Stato membro e la Comunità condividono le perdite relative agli importi inferiori alla soglia che non possono essere recuperati secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata. Non si applica la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del presente regolamento, salvo decisione contraria della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 61 del 4.3.1994, pag. 27.

Il terzo comma del presente paragrafo si applica altresì ai casi di fallimento che non rientrano nell'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta alla data di accertamento dell'irregolarità convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale, conformemente all'articolo 95 del regolamento di base. Ove le spese non siano state registrate nella contabilità dell'autorità di certificazione, deve essere applicato il tasso di cambio contabile più recente pubblicato dalla Commissione in formato elettronico.

#### CAPO IX

### SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI

#### Articolo 64

### Sistema informatico per lo scambio di dati

Ai fini degli articoli 65 e 75 del regolamento di base è istituito un sistema informatico destinato allo scambio di tutti i dati relativi al programma operativo.

Lo scambio dei dati tra gli Stati membri e la Commissione è effettuato attraverso tale sistema informatico realizzato dalla Commissione, che consente uno scambio sicuro di dati tra la Commissione e i singoli Stati membri.

Gli Stati membri partecipano all'ulteriore sviluppo del sistema informatico per lo scambio dei dati.

#### Articolo 65

### Contenuto del sistema informatico per lo scambio di dati

1. Il sistema informatico per lo scambio di dati contiene informazioni di interesse comune per la Commissione e gli Stati membri nonché almeno i seguenti dati necessari per le transazioni finanziarie:

- a) il piano di finanziamento dei programmi operativi secondo il modello contenuto nell'allegato I, parte B;
- b) le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento secondo il modello contenuto nell'allegato IX;
- c) la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell'allegato X;
- d) le previsioni annuali di probabili domande di pagamento secondo il modello contenuto nell'allegato XIII;

- e) la sezione finanziaria delle relazioni annuali e delle relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell'allegato XIV, punto 3.3.
2. Oltre a quanto indicato al paragrafo 1, il sistema informatico per lo scambio di dati contiene almeno i seguenti documenti e dati di interesse comune necessari per la sorveglianza:
- il piano strategico nazionale di cui all'articolo 15 del regolamento di base;
  - il programma operativo, incluse eventuali revisioni, secondo il modello contenuto nell'allegato I, parte A;
  - la decisione della Commissione riguardante il contributo del FEP;
  - le relazioni annuali e le relazioni finali di attuazione secondo il modello contenuto nell'allegato XIV;
  - la strategia di audit secondo il modello contenuto nell'allegato V;
  - la descrizione del sistema di gestione e di controllo secondo il modello contenuto nell'allegato XII, parte A;
  - le relazioni e i pareri relativi agli audit secondo i modelli contenuti negli allegati VI, VII, VIII e nell'allegato XII, parte B, del presente regolamento e la corrispondenza tra la Commissione e ciascuno Stato membro;
  - le dichiarazioni di spesa relative alla chiusura parziale secondo il modello contenuto nell'allegato XI;
  - la dichiarazione annuale sugli importi revocati e recuperati e sui recuperi pendenti secondo il modello contenuto nell'allegato X.
3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inviati, se del caso, nel formato indicato negli allegati.

#### Articolo 66

### Funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati

- La Commissione e le autorità designate dagli Stati membri a norma del regolamento di base, nonché gli organismi ai quali è stato delegato il compito, registrano nel sistema informatico per lo scambio di dati i documenti di cui sono responsabili e tutti i pertinenti aggiornamenti nel formato prescritto.
- Gli Stati membri centralizzano le richieste relative ai diritti di accesso al sistema informatico per lo scambio di dati e le presentano alla Commissione.

3. Gli scambi di dati e le transazioni recano una firma elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE. Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica delle firme elettroniche utilizzate nel sistema informatico per lo scambio di dati e la loro ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari.

4. I costi relativi allo sviluppo del sistema informatico sono finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento di base. Eventuali costi dell'interfaccia tra il sistema informatico comune per lo scambio di dati e i sistemi informatici a livello nazionale, regionale e locale e gli eventuali costi sostenuti per adattare i sistemi nazionali, regionali e locali alle prescrizioni del regolamento di base sono rimborsabili a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, di tale regolamento.

#### Articolo 67

### Trasmissione di dati attraverso il sistema informatico per lo scambio di dati

1. Il sistema informatico per lo scambio di dati è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto oppure mediante un'interfaccia per la sincronizzazione automatica con i sistemi di gestione informatici nazionali regionali e locali e la registrazione dei dati.

2. Si considera come data di trasmissione dei documenti alla Commissione la data in cui lo Stato membro registra i documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati.

3. In casi di forza maggiore, segnatamente di difettoso funzionamento del sistema informatico per lo scambio di dati o di interruzione della connessione, gli Stati membri interessati possono trasmettere alla Commissione i documenti prescritti dal regolamento di base su supporto cartaceo, utilizzando i moduli di cui all'allegato I e agli allegati da V a XIV del presente regolamento. Una volta cessata la causa di forza maggiore, gli Stati membri registrano immediatamente i corrispondenti documenti nel sistema informatico per lo scambio di dati. In deroga al paragrafo 2, si considera come data di trasmissione la data dell'invio dei documenti su supporto cartaceo.

#### CAPO X

### DATI PERSONALI

#### Articolo 68

### Tutela dei dati personali

1. Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti necessari per vietare qualsiasi divulgazione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento, alle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso degli audit nonché alle informazioni di cui al capo VIII.

2. Le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni raccolte dalla Commissione del corso degli audit sono utilizzate dalla Commissione al solo scopo di svolgere le funzioni di cui all'articolo 72 del regolamento di base.

La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode possono accedere a tali informazioni.

3. Le informazioni di cui al capo VIII possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all'interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per l'esercizio delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia.

4. I dati personali contenuti nelle informazioni di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera d), del presente regolamento sono trattati esclusivamente ai fini indicati in tale articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

CAPO XI

## DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 69*

### **Abrogazione**

Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 2722/2000, (CE) n. 908/2000 e (CE) n. 366/2001. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Le disposizioni dei regolamenti abrogati continuano ad applicarsi agli interventi approvati a norma del regolamento (CE) n. 2792/1999.

*Articolo 70*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione*  
Joe BORG  
*Membro della Commissione*

---